

Donne: possibilità di accesso al pensionamento di anzianità a 57/58 anni di età con 35 anni di contribuzione

Il decreto Monti (legge n° 201/2011) , all'art. 24 comma 14 , ha fatto salva la possibilità per le donne di potersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1, comma 9, della legge 243/2004 che dà la possibilità alle lavoratrici, fino al 2015, di ottenere la pensione con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un'età di almeno 57 anni se lavoratrici dipendenti, e 58 se lavoratrici autonome, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo.

Fino a dicembre 2011, poche sono state le lavoratrici che si sono avvalse di questa possibilità in quanto si trattava di anticipare di soli tre anni il momento del pensionamento (l'età pensionabile per la vecchiaia per le donne era fissata al compimento del 60° anno di età!) con una forte penalizzazione sull'importo della pensione: come tutti sapete il calcolo contributivo è generalmente più sfavorevole rispetto a quello retributivo.

La legge n° 201/2011 "Riforma Monti -Decreto Salva Italia" ha portato, tra le altre cose ad un consistente aumento dell'età pensionabile soprattutto per le lavoratrici che, in alcuni casi, si sono viste innalzare l'età pensionabile di parecchi anni.

E' quindi tornata prepotentemente in auge la possibilità e l'opportunità per le donne di accedere al pensionamento anticipato a 57/58 anni con almeno 35 anni di contribuzione.

Perché, se da un lato si potrebbe percepire una pensione di importo inferiore a quella maturata e calcolata con il sistema retributivo dall'altro si ha un notevole anticipo, anche di sei o sette anni, sull'erogazione della pensione stessa.

Molte lavoratrici si chiedono e ci chiedono quanto sia penalizzante questa scelta tenuto conto che la pensione determinata con il sistema contributivo resterà tale ..."vita natural durante!".

Quindi una domanda sorge spontanea:

E' possibile conoscere in anticipo l'importo della pensione rispettivamente calcolata con il sistema retributivo e con il sistema contributivo?

Sì!

Per dare la possibilità alle lavoratrici di fare una scelta a ragion veduta esiste una norma di legge, poco conosciuta ed altrettanto poco praticata, che obbliga l'Ente previdenziale a fornire, dietro apposita richiesta, i due calcoli.

La norma è contenuta nella legge n° 388/2000 art. 69 comma 6 .

La cosa migliore da fare, per valutare la convenienza o meno dell'operazione, è quella di chiedere all'INPS di effettuare i due calcoli di pensione uno con il sistema retributivo e l'altro con quello contributivo: solo così si potrà valutare esattamente la cosa più conveniente da fare.

Tenuto conto che l'INPDAP e l'ENPALS sono state soppresse e fatte confluire nell'INPS (Legge n° 201/2011 art. 21, comma 1) direi che il problema è risolto per tutte, indistintamente, le lavoratrici dipendenti sia del settore pubblico che privato che dello spettacolo.

Paolo Zani

Approfondimento sul tema collegandovi a questo link : [Aggiornamento n° 131/2009](#)

Estratto dei testi di legge citati:

Legge 23 agosto 2004 n° 243

art. 1, comma 9

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Legge 6 dicembre 2011 n° 201

art. 24, comma 14

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore ((del presente decreto)) continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni,.... omissis....

Legge 23 dicembre 2000 n° 388

art. 69, comma 6

Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.

Legge 6 dicembre 2011 n° 201

Art. 21, comma 1

Soppressione enti e organismi

In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi ((dal 1° gennaio 2012)) e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.((Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione)).